

**COMUNE di CANICATTI'****Libero Consorzio Comunale di Agrigento**

N. 58

Seduta del 28-09-2020

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE**OGGETTO:****"REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI(TARI).
APPROVAZIONE".**

L'annodue**mila**VENTI addi **VENTOTTO** del mese di **SETTEMBRE** nel Comune di Canicatti e nel Palazzo Municipale, a seguito di regolare invito diramato ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica – in sessione ordinaria – per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno. (Seduta di 2^Convocazione)

Il Presidente del Consiglio Avv. Alberto Tedesco assume la presidenza della seduta.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dr.GIOVANNI PANEPINTO

Alle ore chiamato l'appello, risultano:

CONSIGLIERI COMUNALI	PRES	ASS	CONSIGLIERI COMUNALI	PRES	ASS
Di Benedetto Fabio	X		Parla Rita		X
Marchese Ragona Liliana	X		Tedesco Alberto	X	
Palermo Umberto	X		Carusotto Salvatore		X
Licata Domenico	X		Cuva Angelo	X	
Salvaggio Luigi		X	Aprile Diego	X	
Muratore Calogero		X	Lo Giudice Giuseppe	X	
Falcone Fabio	X		Pendolino Evelyn		X
Trupia Ivan	X		Giardina Ignazio		X
Rubino Giovanni	X		Alaimo Brigida		X
Alaimo Giuseppe	X		Li Calzi Silvia	X	
Cipollina Francesca	X		Lauricella Angela Assunta	X	
Lo Giudice Maria	X		Messina Fabiola	X	

PRESENTI N.ro**17****ASSENTI N.ro****07**

Il Presidente del Consiglio Comunale, accertata la presenza del numero legale, dichiara valida la seduta, pertanto, invita i Consiglieri Comunali alla discussione del V punto inserito all'ordine del giorno Proposta di deliberazione consiliare ad oggetto: "**Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI). Approvazione**", pervenuta giusta nota prot. N. 33458 del 10/09/2020, proponenti il Sig. Sindaco Avv. E. Di Ventura e l'Assessore con delega al Bilancio, Finanze, Tributi e servizi demografici Rag. A. Messina.

UDITA la relazione del Sindaco sulla proposta di deliberazione consiliare ed i chiarimenti resi dallo stesso, nonché l'intervento del Consigliere Comunale G. Rubino e del Segretario Generale, tutti riportati integralmente nel verbale stenotipico agli atti.

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dalla I Commissione Consiliare Permanente comunicato dalla Presidente Consigliera Comunale F. Cipollina, e del parere favorevole espresso anche dal Collegio dei Revisori dei Conti sulla proposta di deliberazione in esame comunicato dal Presidente del Consiglio.

DATO ATTO che, dopo la discussione del punto, nessun altro dei Consiglieri Comunali presenti chiede di intervenire, il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione la Proposta di deliberazione consiliare ad oggetto: "**Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI). Approvazione**", pervenuta giusta nota prot. N. 33458 del 10/09/2020, proponenti il Sig. Sindaco Avv. E. Di Ventura e l'Assessore con delega al Bilancio, Finanze, Tributi e servizi demografici Rag. A. Messina ed invita il Segretario Generale Dott. G. Panepinto a procedere con la votazione per appello nominale che dà il seguente risultato:

Presenti N. 16 Consiglieri Comunali: F. Di Benedetto – L. Marchese Ragona – U. Palermo – D. Licata – F. Falcone – I. Trupia – G. Rubino – G. Alaimo – F. Cipollina – M. Lo Giudice – A. Tedesco – A. Cuva – D. Aprile – S. Li Calzi – A. Lauricella – F. Messina.

Assenti N. 8 Consiglieri Comunali

Hanno votato:

A favore N. 16 Consiglieri Comunali(unanimità dei Consiglieri presenti)

Per quanto sopra,

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

Di Approvare la Proposta di deliberazione consiliare ad oggetto: "**Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI). Approvazione**", che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A".



Quindi stante l'urgenza a provvedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della L.R. N. 44/1991, l'Assessore Comunale A. Cuva, propone di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento.

Il Presidente del Consiglio Comunale mette ai voti l'immediata esecutività del provvedimento deliberativo, formalizzata dal Consigliere Comunale A. Cuva, ed invita il Segretario Generale Dott. G. Panepinto a procedere con la votazione per appello nominale che dà il seguente risultato:

Presenti N. 15 Consiglieri Comunali: F. Di Benedetto – U. Palermo – D. Licata – F. Falcone – I.

4
A 2

COMUNE DI CANICATTI'

((LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO))

* * * * *

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

UFFICIO PROPONENTE: DIREZIONE II - P.O. N. 1 TRIBUTI

INIZIATIVA DELLA PROPOSTA: Rag. Antonio Pontillo

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE.

TESTO DELLA PROPOSTA

PREMESSO CHE:

- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) all'art. 1, commi dal 639 al 731 ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:
 - l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
 - il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;
 - la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di stabilità 2020) all'art. 1, comma 738 ha stabilito che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)";

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, che attribuisce ai Comuni la potestà di disciplinare, con regolamento da approvare entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 57 bis del DL 26 ottobre 2019, n. 124 convertito nella legge 19 dicembre 2019, n. 157 recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili» ha previsto con riferimento alla TARI una espressa deroga a quanto stabilito dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e in dettaglio ha stabilito che "All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni...«683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30

aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati»;

• il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020, n. 18, all'art. 107, comma 4 ha differito il solo termine per la determinazione delle tariffe della Tari al 30 giugno 2020, mentre nulla ha stabilito in merito all'approvazione del relativo Regolamento;

CONSIDERATO che con l'approvazione della legge di bilancio 2020, "legge 27/12/2019 nr. 160 è stata rivista la normativa tributaria relativa alla IUC, e nello specifico il comma 738 della suddetta legge recita: "a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti TARI....;

RILEVATO che, nell'ambito del nuovo ordine normativo sembra riacquistare efficacia la norma di sistema che lega l'approvazione anche dei regolamenti Tari al termine di approvazione del bilancio di previsione. Termine quest'ultimo già fissato al 31/7/2020 ex articolo 107, comma 2 del DL 18/2020, mentre ad oggi il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione per gli enti locali è stato posto al 30.9.2020 ai sensi dell'art. 106 del DL 34/2020 (Decreto Rilancio) come convertito in legge n. 77/2020. Pertanto a questa entrata si applica il differimento al **30 settembre 2020**, per la determinazione delle tariffe e per la determinazione del regolamento.

DATO ATTO che la TARI:

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del **D.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa** integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006, nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i Comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

CONSIDERATO, altresì, che spetta al Consiglio Comunale l'approvazione del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti - TARI;

VISTA la proposta di Regolamento TARI 2020 predisposta dall'Ufficio Tributi comunale, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1);

RITENUTO di provvedere in merito;

RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: "15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è

sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997."

VISTA:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione, verbale n. ²³ del 09.10.2020, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 131 del 27.8.2020 con la quale viene proposto al Consiglio di approvare il nuovo regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI);

VISTO il Regolamento Generale delle Entrate;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

VISTO il vigente O.R.E.L. ed il relativo regolamento di esecuzione;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTI gli articoli 52 e 53 del D.Lgs. 446/1997 (Riordino della Disciplina dei Tributi Locali);

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

La Giunta

PROPONE

al Consiglio Comunale



1. **RICHIAMARE** la narrativa in premessa quale parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. **APPROVARE**, ai sensi dell'articolo 1, comma 683 bis, della legge n. 147/2013, il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti - TARI per l'anno 2020, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
3. **DARE ATTO** che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020;

4. **DARE MANDATO** alla Direzione II, P.O. n. 2 di trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

5. **DICHIARARE** immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T. U. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

I PROPONENTI

L'ASSESSORE
f.10 *Rag. Angelo Messina*

IL SINDACO
f.10 *(Avv. Elio Di Ventura)*

Visti i pareri ex art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267/2000, recepito dalla L.R. n. 30 del 2000, favorevolmente espressi, in ordine:

ii 31 AGO. 2020 Alla Regolarità Tecnica

ii 31-AGO-2020 Alla Regolarità Contabile



responsabile U.O. N°1 Tributi
(Rag. Antonio Poni)



CITTA' di CANICATTI'

(Libero Consorzio comunale di Agrigento)

DIREZIONE II- U.O. TRIBUTI

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE
DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)**

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. ____ del _____

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Soggetto attivo

TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 3 – Presupposto per l'applicazione della tassa

Art. 4 – Soggetti passivi.

Art. 5 – Superficie imponibile ai fini della TARI

Art. 6 – Locali ed aree scoperte esclusi dalla tassa per inidoneità a produrre rifiuti

Art. 7 – Esenzione/Riduzione di superficie per produzione di rifiuti speciali

TITOLO III - CATEGORIE DI UTENZE E TARIFFE

Art. 8 – Categoria di utenza

Art. 9 – Determinazione tariffe

Art. 10 – Articolazione della tariffa

Art. 11 – Tariffa per le utenze domestiche

Art. 12 - Tariffa per le utenze non domestiche

Art. 13 – Tassa giornaliera

TITOLO IV - RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 14 – Istituzioni scolastiche statali

Art. 15 – Riduzioni della tassa

Art. 16 – Riduzioni per riciclo

Art. 17 -Riduzione per compostaggio

Art. 18 - Riduzioni per cessioni beni alimentari

Art. 19 – Cumulabilità per riduzioni ed agevolazioni

Art. 20 – Immobili inagibili ed inutilizzabili

TITOLO V - VERSAMENTO - DICHIARAZIONE - ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

Art. 21 - Versamento della tassa

Art. 22 – Dichiarazione

Art. 23 - Rimborsi

Art. 24 - Attività di controllo, accertamento e sanzioni

Art. 25 - Riscossione coattiva

Art. 26 - Contenzioso

TITOLO VI - Disposizioni finali

Art. 27 - Entrata in vigore del Regolamento

Art. 28 - Clausola di adeguamento

Art. 29 - Disposizioni transitorie

TABELLA 1 Tabella Codici Attività



TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, in attuazione di quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e loro successive modificazioni ed integrazioni;
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti.

Art.2 - SOGGETTO ATTIVO

1. Il Comune applica e riscuote la tassa relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 3 - PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. Presupposto della tassa è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte che insistono interamente o prevalentemente sul territorio del Comune, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti, urbani o assimilati. La TARI è dovuta anche se i locali e le aree non vengono utilizzati, purché risultino predisposti all'uso. A tal fine si considerano predisposti all'uso i locali di civile abitazione se dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento o qualora risulti, dalle iscrizioni anagrafiche, un nucleo familiare residente ed i rimanenti locali ed aree se dotati di arredi, impianti, attrezzature idonee all'uso cui sono destinati e comunque quando risulti essere stata rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesime.
 - a) Per locali si intende qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi da ogni lato verso l'interno con strutture fisse o mobili, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
 - b) Per aree scoperte si intendono, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) le aree scoperte operative delle attività economiche, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, compresi i parcheggi; Sono pertanto assoggettabile alla TARI le aree operative scoperte o parzialmente coperte, possedute, o detenute, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani, riferibili alle sole utenze non domestiche e pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettabili al prelievo. Per aree scoperte operative si intendono le superfici che sono necessarie per lo svolgimento dell'attività economica e/o produttiva e che sono effettivamente destinate a tale fine;

d) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari;

e) le aree pubbliche e/o private adibite a parcheggio a pagamento e gestite da società che ne fanno la loro attività principale;

2. Sono escluse dalla Tari:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;

c. I locali di civile abitazione sprovvisti di arredamento e privi di un nucleo familiare residente si considerano non predisposti all'uso anche qualora vi siano una o più utenze attive ai servizi di rete, qualora non sia possibile o opportuna, per comprovate ragioni, la disdetta dei suddetti servizi. La condizione di non predisposizione all'uso deve comunque essere comprovata dal contribuente mediante apposita dichiarazione di non predisposizione all'uso, accompagnata da documentazione probatoria (fotografie dei locali in formato elettronico con data e coordinate geografiche, disdette servizi di rete e bollette comprovanti il non utilizzo dei locali); la validità di tale dichiarazione cessa automaticamente decorso un anno dalla data di presentazione, salvo il caso in cui il contribuente presenti una nuova dichiarazione attestante la permanenza delle condizioni di non predisposizione. Tale dichiarazione potrà essere oggetto di opportune verifiche, anche in loco, da parte del personale autorizzato del Comune.

3. L'occupazione o la conduzione di un locale o di un'area si presume con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica o con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono e comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica;

4. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile.

Art.4 - SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetto passivo è chiunque, persona fisica o giuridica, possieda o detenga, a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

2. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, anche non continuativi, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie;

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei

AO

confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo;

4. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile utilizzate in via esclusiva la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime;

5. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

A) Adempimenti a carico dei contribuenti - Attivazione e cessazione dell'utenza

1. I soggetti passivi del tributo, prima dell'inizio della conduzione dei locali o delle aree soggetti a TARI siti nel territorio del Comune, sono tenuti a richiedere l'attivazione del servizio, attraverso idonea dichiarazione di occupazione dei locali ed aree assoggettabili a TARI. Il Comune, in occasione della dichiarazione di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA in materia edilizia e di attività produttive), richiede al contribuente la ricevuta di presentazione della dichiarazione, fermo restando l'obbligo del contribuente a presentare la dichiarazione anche in assenza di detta richiesta. In caso di violazione dell'obbligo di cui al comma 1, il comune può provvedere all'iscrizione d'ufficio del contribuente, decorsi 30 giorni dall'inizio della detenzione/occupazione dei locali. Del sopracitato provvedimento viene data notizia al contribuente medesimo ed al soggetto gestore per gli adempimenti del caso per quanto riguarda sia gli aspetti amministrativi che di struttura del servizio.

2. La dichiarazione deve contenere:

- a. se trattasi di persona fisica, le generalità del contribuente, la residenza ed il Codice Fiscale;
- b. se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale, la partita IVA, il Codice Fiscale e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
- c. il titolo qualificativo dell'occupazione;
- d. il numero degli occupanti, per le utenze domestiche;
- e. il tipo di attività svolto e il codice Istat relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali, per le utenze non domestiche;
- f. la via ed il numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
- g. gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 4 del presente Regolamento;
- h. qualora diverso dal dichiarante, le generalità del proprietario dei locali e delle aree scoperte, la residenza ed il Codice Fiscale, se trattasi di persona fisica, ovvero Ragione Sociale, la sede o domicilio fiscale, la partita IVA, il Codice Fiscale e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza, se trattasi di persona giuridica;
- i. l'indicazione circa la presenza di una sola unità immobiliare nel numero civico (utenza singola) o più unità immobiliari nel numero civico (utenza plurima);
- j. l'indirizzo di posta elettronica e, ove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), con l'indicazione se trattasi o meno di PEC inserita in pubblici elenchi;
- k. in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree;

- l. in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione; in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;
- m. il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto;
- n. le superfici escluse dall'applicazione della TARI;
- o. la sussistenza delle condizioni per ottenere riduzioni, agevolazioni, contributi o esenzioni;
- p. la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.
3. La decorrenza della TARI ha effetto dal giorno in cui ha inizio la conduzione.
4. La dichiarazione di cui al comma 1 è redatta sugli apposti modelli predisposti dal Comune da presentare con le modalità indicate sul retro del modello, ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi costituenti la TARI rimangano invariati, comprese agevolazioni, esenzioni, contributi e servizi specifici.
5. Le variazioni delle condizioni riferite alla dichiarazione di cui al comma 1, devono essere denunciate al Comune entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui interviene la variazione, ed hanno effetto dal giorno successivo a quello nel quale si è verificata la variazione.
6. In caso di emigrazione, decesso o irreperibilità del soggetto passivo che ha richiesto l'attivazione del servizio, in presenza di prosecuzione dello stesso servizio, qualora non diversamente richiesto, il Comune provvederà d'ufficio all'intestazione della posizione TARI in capo al nuovo intestatario del foglio di famiglia anagrafico, con decorrenza dal giorno successivo alla data dell'evento.
7. In caso di decesso o irreperibilità del soggetto passivo unico occupante non proprietario dei locali, il Comune provvederà d'ufficio alla chiusura dell'utenza; la data di chiusura dell'utenza sarà rispettivamente:
- a. la data del decesso
- b. il 31 dicembre dell'anno antecedente la data di irreperibilità Contestualmente il Comune provvederà alla trasmissione, ai sensi dell'art. 16 c. 2, di specifica lettera di invito all'attivazione del servizio, ai proprietari risultanti dai registri immobiliari (qualora identificabili dal Comune in base agli identificativi catastali).
8. In caso di decesso del soggetto passivo unico occupante proprietario dei locali, il Comune provvederà alla trasmissione, ai sensi dell'art. 16 c. 2, di specifica lettera di invito all'attivazione del servizio, agli eredi del soggetto passivo (qualora noti al Comune), in modo da procedere ad una nuova intestazione dell'utenza o, qualora ricorrano i presupposti, alla chiusura dell'utenza.
9. In caso di emigrazione dell'intero nucleo familiare di un'utenza domestica, qualora non venga presentata la dichiarazione di cessazione di cui al comma 2 lettera l o dichiarazione di variazione del numero di occupanti di cui al comma 2 lettera d, si applicherà un nucleo di tre persone.
10. La variazione nel volume e/o nel numero dei contenitori consegnati all'utenza, ha effetto, per il calcolo della TARI dovuta, dal giorno della consegna del relativo contenitore.
11. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione od occupazione dei locali e delle aree deve essere dichiarata preventivamente al Comune, ed ha effetto dal giorno successivo a quello della restituzione o

del ritiro dei contenitori consegnati. Per le utenze, di cui al precedente art. 6 comma 1 e art. 7 comma 12, la cessazione ha effetto dal giorno successivo alla effettiva cessazione.

12. L'obbligo della dichiarazione si applica anche ai contribuenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione o esenzione dalla TARI, contributi e servizi specifici.

13. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 2 e sia fatta in forma scritta e firmata.

14. Il Comune rilascia ricevuta della dichiarazione, che nel caso di trasmissione via posta, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale, o se inviata tramite fax o posta elettronica certificata, nel giorno del suo ricevimento

Art.5 - SUPERFICIE IMPONIBILE AI FINI DELLA TARI

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013, che prevedono l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla tassa pari all'80 per cento di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla tassa rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 647 della Legge n. 147/2013;

2. Fino all'attuazione di quanto previsto dal precedente comma, relativamente ai locali, si precisa che:

- per le utenze domestiche, in aggiunta alla superficie dei vani principali, sono computate le superfici degli accessori (esempio: corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, soffitte, bagni, scale, ecc...) così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (quali ad es. cantine, autorimesse, lavanderie, disimpegni, ecc...);
- per le utenze non domestiche sono soggette a tassa le superfici di tutti i locali, principali e di servizio comprese le aree scoperte operative;

3. La superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti;

4. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se frazione è inferiore al mezzo metro quadrato;

5. Alle unità immobiliari adibite ad utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Art.6 - LOCALI ED AREE SCOPERTE ESCLUSI DALLA TASSA PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente e permanentemente destinati, o perché

risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio dei necessari atti assentivi, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori, sempreché non vengano utilizzati;
- c) le unità immobiliari adibite a civile abitazione non utilizzabili, prive di mobili e suppellettili e non allacciate ad alcun servizio di rete pubblico (luce, acqua, gas). La non utilizzabilità e l'avvenuta disattivazione delle utenze dovrà essere dimostrata dall'utente;
- d) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;
- e) i solai ed i sottotetti anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori e montacarichi;
- f) la parte degli impianti sportivi limitatamente alle superfici destinate esclusivamente all'esercizio dell'attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, dei servizi igienici, uffici, biglietterie, e delle aree destinate al pubblico;
- g) i fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, e relative aree scoperte, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e non siano di fatto utilizzati;

2. Aree adibite e destinate in via esclusiva al transito, ed aree adibite e destinate in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli;

3. Le circostanze dei commi precedenti devono essere indicate, a pena di decadenza, nella dichiarazione originaria o di variazione e, contestualmente alla presentazione della dichiarazione anzidetta, devono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi e ad idonea documentazione quale, ad esempio, "documentazione fotografica", "dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità" emessa dagli organi competenti, "la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti". La dichiarazione e la documentazione di cui sopra devono essere presentate a pena di decadenza dall'agevolazione, entro i termini di cui al presente regolamento.

Art.7 - ESENZIONE/RIDUZIONE DI SUPERFICIE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3 comma 1, nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;



A titolo esemplificativo rientrano in tali fattispecie:

a) le superfici delle attività artigianali ed industriali in cui sono insediati macchinari;

b) Le superfici adibite all'allevamento degli animali;

c) Locali ed aree destinate alla coltivazione , comprese le serre a terra ad eccezione delle

aree e dei locali "adibiti alla vendita, deposito, lavorazione e all'esposizione dei prodotti provenienti dalle attività floroagricolevivaistiche (generi alimentari, fiori, piante) ;

d) Le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, adibite come attestato da certificazione del Direttore Sanitario, a sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;

Rimangono assoggettate alla tassa: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le camere di degenza e di ricovero; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione del tributo;

2. La parte di superficie dei magazzini di materie prime e di merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, e delle aree scoperte, funzionalmente ed esclusivamente collegata ai locali ove siano insediati macchinari la cui lavorazione genera rifiuti speciali non assimilabili, è detratta dalla superficie oggetto di tassazione, fermo restando l'assoggettamento delle superfici destinate allo stoccaggio di prodotti finiti e semilavorati;

3. Nelle ipotesi in cui, per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività, vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, assimilati e di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, e pertanto non sia possibile delimitare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate:

Categoria	Attività	% abbattimento
3	autolavaggi	-30%
11	Laboratori di analisi, odontotecnici, veterinari	-20%
11	Laboratori fotografici	- 30%
18	Lavanderie	-20%
18	Falegnamerie, gommisti	- 30%
19	carrozzerie e Lavorazioni Materiali Lapidei	-40%
19	Autofficine per la riparazione veicoli, autofficine di elettrauto, officine in genere	-30%
25	Generi alimentari (macellerie, salumi, formaggi, supermercati)	- 20%

4. Qualora i rifiuti speciali siano prodotti nell'esercizio di attività diverse da quelle sopraindicate indicate, la superficie esclusa è determinata nella misura del 20%;

5. Per fruire delle esenzioni/riduzioni di cui ai commi precedenti gli interessati devono:

a) *commi 1 e 2*: indicare obbligatoriamente nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.) nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, *specificandone il perimetro mediante documentazione planimetrica in scala 1:100 o 1:200 firmata da un professionista abilitato ai sensi di legge che rappresenti la situazione aggiornata dei locali e delle aree scoperte ed individui le porzioni degli stessi ove si formano di regola solo rifiuti speciali non assimilati agli urbani o pericolosi*;

b) *commi 3 e 4*: indicare obbligatoriamente nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.) nonché le superfici occupate indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti);

c) produrre entro il termine di presentazione del modello MUD la documentazione attestante lo smaltimento dei rifiuti presso imprese a ciò abilitate con allegate le copie dei formulari dei rifiuti speciali distinti per codice CER;

6. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici in cui si producono promiscuamente sia rifiuti urbani che rifiuti speciali, la riduzione di cui al comma 3 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa dichiarazione;

7. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti cessano di avere effetto qualora i soggetti passivi non siano in regola con il pagamento del tributo.

TITOLO III CATEGORIE DI UTENZE E TARIFFE

Art.8 - CATEGORIE DI UTENZA

1. La tassa sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza in domestica e non domestica;

2. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:

a) **domestiche residenti**: le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero.

Sono esclusi i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni.

Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi, il numero degli occupanti è quello complessivo.

Nel caso di unità immobiliari possedute a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione del coniuge superstite, da soggetti già ivi residenti anagraficamente, e tenute a disposizione degli stessi dopo aver trasferito la propria residenza anagrafica in istituti di ricovero o strutture sanitarie assistenziali, non locate o occupate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di idonea richiesta documentata, in 1 (una) unità.

Nel caso in cui l'abitazione sia occupata oltre che da membri del nucleo familiare anagrafico anche da altri soggetti dimoranti per almeno 6 mesi nell'anno senza aver assunto la residenza anagrafica, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 21.

Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socioeducativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante dai registri anagrafici al primo di gennaio di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di acquisizione della residenza;

b) domestiche non residenti: le utenze domestiche non residenti sono occupate o tenute a disposizione da persone fisiche non residenti nel Comune, residenti all'estero e iscritti all'AIRE o tenute a disposizione dai residenti nel Comune per propri usi o per quelli dei familiari o possedute da persone diverse dalle persone fisiche (Enti, Associazioni, Persone giuridiche, ecc.).

Per le utenze domestiche non residenti si assume come numero di occupanti ai fini della determinazione della tassa, quello desunto dalla tabella di seguito riportata:

SUPERFICIE N. OCCUPANTI

SUPERFICIE	N. OCCUPANTI
Da 1 a 50 mq.	1
Da 51 a 90 mq.	2
Da 91 a 120 mq.	3
Da 121 a 150 mq.	4
Da 151 a 180 mq.	5
Da 181 mq. in poi	6

Gli intestatari di utenze domestiche non residenti possono, in alternativa al criterio di cui sopra, produrre autocertificazione che indichi il numero dei componenti il nucleo familiare del proprietario dell'immobile ovvero il numero degli inquilini regolarmente registrato;

3. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegata Tabella 1. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività di cui alla predetta Tabella viene di regola effettuato sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Per le aree scoperte operative delle utenze non domestiche è fatta salva la possibilità di richiedere nella denuncia originaria o di variazione, l'applicazione della tariffa corrispondente alla categoria 05 di cui alla Tabella 1 in allegato al presente Regolamento;

4 Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, per l'applicazione della tariffa si rimanda a quanto già indicato al precedente articolo 5 comma 5.

Art.9 - DETERMINAZIONE TARIFFE

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidata su base giornaliera;

2. I criteri stabiliti dal Comune per la determinazione delle tariffe sono indicati nella delibera di C.C. di approvazione delle stesse;

3. Alle tariffe deve essere aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;

4. Il Consiglio Comunale approva le tariffe della tassa entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. Le tariffe sono determinate avendo riguardo alle componenti di costo di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ovvero devono garantire l'integrale copertura dei costi risultanti dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale;

5. In caso di mancata approvazione delle tariffe della tassa per l'anno successivo, nei termini di cui al precedente comma, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno (art. 1, comma 169, Legge n. 296/2006).

Art.10 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento;

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

Art.11 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi;

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. Sono considerate pertinenze dell'abitazione principale, ai sensi dell'art. 817 del c.c., le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/ 2, C/ 6 e C/ 7, di dimensioni non superiore a 70 mq., che siano destinate a servizio della casa di abitazione nella immediata prossimità dell'edificio o contiguo all'immobile che dovrebbe servire.

4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art.12 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di

coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Kc;

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. kd;

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art.13 - TASSA GIORNALIERA

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica la tassa in base a tariffa giornaliera;

2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale della tassa;

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della tassa relativa alla categoria corrispondente, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione;

4. I giorni di effettiva occupazione sono determinati sulla base di comunicazioni rilasciate dal Servizio comunale competente per le corrispondenti autorizzazioni o concessioni;

5. Per gli spettacoli viaggianti e le occupazioni di breve durata (fino a 30 giorni) la riscossione della tassa va effettuata in via anticipata;

6. Per le occupazioni abusive la tassa giornaliera è recuperata, con sanzioni ed interessi;

7. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento della TARI. Tale pagamento avviene, contestualmente al versamento della Tassa/Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP/COSAP), all'atto dell'occupazione, con le modalità previste per la riscossione della TOSAP/COSAP.

8. Alla tassa giornaliera sui rifiuti si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo ed in quanto compatibili, le disposizioni della tassa annuale.

ART. 14 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Ai sensi del comma 655 dell'art. 1 della Legge 147/2013, le istituzioni scolastiche statali non sono tenute a corrispondere la TARI.

2. Per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di gestione dei rifiuti urbani, il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma, quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Tale somma è indicata nel Piano Finanziario, in sottrazione del costo che deve essere coperto dalla TARI.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art.15 - RIDUZIONI DELLA TASSA

1. La tassa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, qualora le utenze si trovino nelle condizioni sotto elencate:

- a) Ai sensi del comma 657 dell'art. 1 della Legge 147/2013, le utenze situate fuori dal centro abitato distanti oltre 500 metri beneficiano della riduzione del 60% sia della quota fissa che variabile della tariffa. Non usufruisce del beneficio l'utenza servita dal servizio di raccolta domiciliare. Si considerano comunque ubicate in zone servite tutte le utenze interessate almeno dalla raccolta porta a porta del rifiuto, anche se non hanno ritirato il relativo contenitore.
- b) per le abitazioni e relative pertinenze condotte da un unico occupante residente nel Comune, si applica una riduzione della tassa pari al 30%;
- c) abitazioni e relative pertinenze tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo ove non vi sia stabilita la residenza: riduzione del 30%;
- d) riduzione della tassa di 2/3 in favore dei cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all'AIRE e già pensionati nei paesi di residenza, limitatamente all'unica unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, non concessa in locazione o in comodato. Il suo riconoscimento avviene mediante presentazione della dichiarazione;
- e) per i locali e le aree scoperte operative, diverse dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, fino ad un periodo massimo di 180 giorni anche non continuativi nell'arco dell'anno solare, si applica una riduzione della tassa pari al 30%;
- f) le famiglie che comprendono nel proprio nucleo familiare soggetti fuori sede per motivi di studio o di lavoro assenti per un periodo superiore a 183 giorni, ancorchè facenti parte del nucleo familiare non sono computati nella determinazione della parte variabile della tariffa, a condizione che sia presentata opportuna documentazione (contratto di affitto registrato, ricevuta dell'avvenuto pagamento delle tasse universitarie, contratto di lavoro).
- g) ai contribuenti che adottano in via definitiva un cane assegnato dal canile comunale/convenzionato la cui spesa è a carico di questo Ente, è riconosciuta una agevolazione annuale di € 300,00 (e comunque in misura non superiore all'importo dovuto a titolo di TARI per l'anno d'imposizione) per 3 annualità d'imposta consecutive, a patto che rimangano invariate le condizioni per il riconoscimento del beneficio. L'agevolazione è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione redatta su modulistica messa a disposizione del Comune, entro il 31 dicembre dell'anno in cui è avvenuta l'adozione definitiva ed è applicata a decorrere dall'anno successivo. In caso di accertato mancato rispetto delle condizioni di idoneità ambientale e di salute dell'animale, il Comune procederà al recupero dell'agevolazione concessa, per tutte le annualità con i relativi interessi e sanzioni;
- h) L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione della tassa.
Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, e comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, la tassa è ridotta di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20 per cento della tariffa;



i) Alle utenze non domestiche inattive, o con accertata sospensione dell'attività, è concessa una riduzione pari al 100% della parte variabile della corrispondente tariffa del tributo. Le circostanze debbono essere comprovate mediante presentazione di idonea documentazione atta a dimostrare la condizione di non utilizzo dei locali;

l) Alle attività commerciali ed artigianali ubicate in zone in cui vi è un'alterazione della viabilità veicolare e pedonale a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche i cui lavori si protraggono per oltre 6 mesi si applica una riduzione del 30% alla parte variabile della tariffa di riferimento;

m) ai pensionati ultra settantacinquenni, il cui reddito familiare complessivo è pari o inferiore a € 8.000,00, per la sola abitazione principale e relative pertinenze, si applica la riduzione della tariffa sia nella quota fissa che in quella variabile nella misura del 50%. Tale riduzione compete a richiesta dell'interessato e decorre dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o in mancanza dall'anno di presentazione della relativa dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto al beneficio. La riduzione cessa di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizioni anche in mancanza della relativa dichiarazione.

n) Ai titolari di nuovi esercizi per le attività di commercio, artigianato nonché per la somministrazione di alimenti e bevande svolte in locali di superficie non superiore a mq. 100 è riconosciuta per i primi due anni di attività, una riduzione del 50% della parte variabile della Tariffa;

o) Ai Bar e Tabaccherie che provvedano alla dismissione delle slot machine (o analoghi dispositivi destinati al gioco d'azzardo) è applicata, per due anni una riduzione della parte variabile della tariffa in misura 30%;

p) al contribuente che dimostra di avere corrisposto il tributo TARI per l'abitazione nella quale risiede, è applicata una riduzione del 50% dal pagamento del tributo per l'abitazione rimasta inoccupata e priva di allaccio alle utenze (luce, gas, acqua etc) e di arredi. Per aver diritto alla riduzione deve essere presentata, oltre alla richiesta entro il 31 gennaio dell'anno di imposizione, anche la documentazione attestante la disattivazione di tutte le utenze oppure richiedere un sopralluogo per verificare l'assenza di arredamento minimo (angolo cottura, tavoli e sedie o letto/divano).

2. il contribuente beneficiario delle riduzioni ed esenzioni di cui al presente articolo è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione. Le riduzioni ed esenzioni cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione anche in mancanza della relativa dichiarazione.

3 Tutte le riduzioni di cui ai commi precedenti sono riconosciute a richiesta dell'utenza, a condizione che il contribuente sia in regola con i pagamenti della Tassa e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta. In sede di prima applicazione del presente regolamento i termini sono fissati al 30 settembre 2020.-

Art.16 - RIDUZIONI PER I PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI AVVIATI AL RICICLO

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione fino al 100% della quota variabile della tariffa;

2. Per "riciclo" si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini;

3. Ai fini del presente articolo, i materiali individuati come riciclabili sono unicamente i seguenti:

- imballaggi in carta e cartone codice CER 150101
- *imballaggi in legno codice CER 150103*
- *imballaggi misti codice CER 150106*
- vetro codice CER 150107
- plastica codice CER 150102
- legno, trucioli, residui di taglio segatura codice CER 030105

4. La riduzione fruibile, è pari al rapporto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - avviata a riciclo e la produzione potenziale prevista dal D.P.R. 158 del 1999 riferita alla categoria dell'utenza non domestica (Kd massimo parte variabile).

5. Al fine di godere della esclusione i contribuenti devono presentare entro il termine perentorio a pena di decadenza del 31 gennaio dell'anno di tassazione specifica istanza al Comune, obbligatoria e necessaria per beneficiare della predetta esclusione nonché valida per le annualità successive; per l'anno di tassazione 2020 il termine per la presentazione dell'istanza è fissato entro il termine perentorio del 30 settembre 2020.

6. La riduzione deve essere richiesta annualmente entro il 31 marzo dell'anno successivo allegando apposita dichiarazione attestanti la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare:

- copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti avviati al riciclo, debitamente controfirmati dal destinatario autorizzato al riciclo;
- copie delle fatture con indicazione delle descrizioni dei rifiuti per quantitativi ed il relativo periodo di riferimento;
- copie dei contratti con ditte specializzate (necessarie per verificare che il produttore si avvalga di ditte specializzate);
- copia MUD;

6. La riduzione disciplinata dal presente articolo verrà calcolata a consuntivo mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale maggior tributo pagato nel caso di in capienza, a patto che il contribuente sia in regola con i pagamenti del tributo.

Art. 17 - RIDUZIONE PER COMPOSTAGGIO

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 658 della legge 147/2013 e dell'art. 37 della legge 221/2015, alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i residui costituiti da sostanze naturali non pericolose, prodotti nell'ambito delle attività agricole e florovivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, è concessa una riduzione della parte variabile della tariffa nella seguente misura:

a) 15% alle utenze domestiche:



b) 30% alle imprese agricole e florovivaistiche

2. La riduzione compete esclusivamente su istanza da parte del contribuente corredata da certificazione rilasciata dal Gestore del Servizio Rifiuti in merito al rilascio di apposita compostiera;

3. Le utenze domestiche che intendano effettuare il compostaggio debbono essere dotate di un orto e/o giardini ad uso esclusivo, con dimensione di almeno mq. 40;

4. La pratica del compostaggio è possibile esclusivamente in area aperta adiacente all'abitazione o facente parte dell'azienda agricola; non è pertanto possibile adottare la pratica del compostaggio su balconi, terrazze, all'interno di garage o su posti auto, anche se privati, nel cortile condominiale. L'utente dovrà gestire la prassi del compostaggio in modo decoroso e secondo la "diligenza del buon padre di famiglia" al fine di evitare l'innescarsi di odori molesti o favorire la proliferazione di animali indesiderati.

Art. 18 - RIDUZIONE PER CESSIONI BENI ALIMENTARI

1. Ai sensi dell'articolo 17 della legge 19 agosto 2016, n. 166, alle utenze non domestiche che producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito, cedono eccedenze alimentari ad associazioni assistenziali o di volontariato, ai fini della distribuzione a soggetti bisognosi ovvero per l'alimentazione animale, il Comune applica una riduzione, che non può superare il 30% della parte variabile della tariffa della tassa sui rifiuti.

2. Per eccedenze alimentari si intendono i prodotti definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 19 agosto 2016, n. 166.

3. Per poter usufruire della riduzione della tassa sui rifiuti di cui al comma 1, i contribuenti devono cedere le eccedenze alimentari ad Associazioni assistenziali o di volontariato di rilevanza nazionale. La cessione di eccedenze alimentari ad associazioni diverse da quelle di cui al precedente alinea, non dà diritto alla riduzione della tassa.

4. La riduzione di cui al comma 1 è applicabile solamente per cessioni almeno pari in un anno a cento chilogrammi ed è così determinata:

a) per le attività che cedono un quantitativo tra cento chilogrammi e cinquecento chilogrammi, si applica una riduzione del 10%;

b) per le attività che cedono un quantitativo superiore a cinquecento chilogrammi e non superiore a mille chilogrammi, si applica una riduzione del 20%;

c) per le attività che cedono un quantitativo superiore a mille chilogrammi, si applica una riduzione del 30%

5. Il riconoscimento alla riduzione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di un dettagliato elenco, delle quantità di prodotti alimentari ceduti per ciascuna associazione nell'anno precedente.

6. La riduzione di cui al comma 1 viene applicata sulla parte variabile della tassa sui rifiuti dell'anno successivo a quello nel quale le donazioni sono state effettuate.

Art.19 - CUMULABILITA' DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

1. Non è consentito il cumulo delle agevolazioni tra loro, e tra queste e le riduzioni. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ne sarà applicata solo e soltanto una e sarà quella che risulterà più favorevole al contribuente.

2. Le riduzioni ed esenzioni previste dal comma 649, 656, 657 e da quelle facoltative previste dal comma 659 art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147, sono definite “riduzioni tipiche” poiché individuate dalla legge. A differenza delle riduzioni atipiche, al fine di assicurare l'integrale copertura dei costi, il relativo onere è posto a carico della generalità degli utenti del servizio di gestione dei rifiuti, in quanto direttamente collegate ad una minore produzione di rifiuti o ad un minor utilizzo del servizio pubblico;

3. La copertura delle “riduzioni atipiche”, rispetto a quelle previste dal comma precedente, può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Art. 20 – IMMOBILI INAGIBILI ED INUTILIZZABILI

1. Chiunque possieda un immobile disabitato perché inagibile e, pertanto, non suscettibile di produrre rifiuti urbani, è esonerato dal pagamento della TARI a condizione che la sua inagibilità deve essere oggettiva appurata. Le condizioni di esclusione riguardano le case prive di collegamento alla rete elettrica, idrica e fognaria; quelle inagibili o inabitabili, prive d'arredamento, che non sono allacciate ad alcuna utenza.

2. Vanno esclusi dalla tassazione solo gli immobili non utilizzabili (inagibili, inabitabili, diroccati). La scelta soggettiva dei titolari di non utilizzarli non ha alcuna rilevanza ai fini della tassazione. Anche il mancato arredo non costituisce prova dell'inutilizzabilità dell'immobile e della inettitudine alla produzione di rifiuti. Un cespite lasciato inabitato e non arredato si rivela inutilizzato, ma non oggettivamente inutilizzabile.

TITOLO V- VERSAMENTO, DICHIARAZIONE ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

Art.21 - VERSAMENTO DELLA TASSA

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, il versamento della tassa è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, mediante modello F24 ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

2. Il Comune stabilisce annualmente, con apposita Delibera di Giunta Comunale il numero delle rate e le scadenze di pagamento della tassa, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale; i contribuenti possono richiedere l'invio degli avvisi di pagamento in forma digitale al proprio indirizzo di posta elettronica.

3. Il contribuente ha obbligo di procedere al versamento della TARI in forma spontanea e diretta, anche in caso di mancata ricezione dei moduli precompilati; in caso di omesso, tardivo o parziale pagamento entro le prescritte scadenze è notificato avviso di accertamento.



4. Fino all'approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento è facoltà dell'amministrazione provvedere alla liquidazione di acconti sulla base delle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.
5. Il Comune, provvede all'invio ai contribuenti di appositi avvisi di pagamento, contenenti l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali ed aree su cui è applicata la tassa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le relative scadenze, ovvero l'importo dovuto per il pagamento in un'unica soluzione.
6. La tassa non è dovuta se di importo uguale o inferiore ad euro 6.00, tale importo si intende riferito alla tassa dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto. La tassa giornaliera, da calcolarsi in caso di occupazione non continuativa facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuta se di importo uguale o inferiore ad euro 6,00.

Art.22 - DICHIARAZIONE

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui si sono realizzati i presupposti di cui all'articolo 3 e determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso di locali o aree;
2. I soggetti individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune, su specifico modello, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento alla tassa siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello in cui:
 - a) ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree;
 - b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
 - c) si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate;
3. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante è presentata direttamente al Comune oppure può essere inoltrata allo stesso:
 - 3.1. Attraverso il servizio postale;
 - 3.2. In allegato a messaggio di posta elettronica certificata (PEC) *all'indirizzo istituzionale* protocollo@pec.comune.canicatti.ag.it;

Nei casi di trasmissione previsti dai precedenti punti fa fede la data di invio;

4. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni della tassa o di esclusioni di superfici possono essere presentate in ogni tempo e gli effetti si producono a decorrere dall'anno successivo a condizione che il contribuente sia in regola con i pagamenti del Tributo. Ai fini dell'applicazione della tassa la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati precedentemente dichiarati. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri;
5. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito;

6. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione la tassa non è dovuta per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali ed aree, ovvero se la tassa è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio;
7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di subentro o di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 2, se più favorevole;
8. In caso di affidamento a soggetto esterno della gestione amministrativa, la dichiarazione andrà presentata a tale soggetto, così come ogni altra documentazione attinente l'applicazione della tassa.

Art. 23 - RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Le istanze di rimborso non danno al contribuente il diritto di differire o sospendere i pagamenti.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura di cui al successivo art. 23 c.. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento delle somme non dovute.
4. Per ciascun anno d'imposta non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori al versamento minimo fissato dall'articolo 20, comma 7, del presente Regolamento.

Art. 24 - ATTIVITA' DI CONTROLLO, ACCERTAMENTO E SANZIONI

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella Legge n.147/2013 e nella Legge n. 296/2006;
2. Con delibera della Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla tassa stessa;
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili alla tassa, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni;
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del Codice Civile;
5. Secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 646, della Legge n. 147/2013, relativamente all'attività di accertamento il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla tassa quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR 23 marzo 1998, n. 138;



6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472/1997 e successive modificazioni;

7. In caso di mancato versamento di una o più rate alle prescritte scadenze, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento della tassa, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato e degli interessi.

8. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo con un minimo di 50 euro;

9. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro;

10. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500;

11. Le sanzioni di cui ai commi 8, 9 e 10 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con il pagamento della tassa, se dovuta, della sanzione e degli interessi moratori richiesti in sede di accertamento da parte del Comune;

12. Per quanto non specificamente disposto, si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472;

13. Sulle somme dovute a titolo di tassa a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori nella misura prevista dal vigente regolamento generale delle entrate adottato con deliberazione consiliare n. 14 del 22.3.2018. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

14. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di tassa, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 6,00 con riferimento ad ogni annualità, o diverso periodo di tassazione, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento della tassa.

Art.25 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante gli strumenti messi a disposizione del Comune dalle norme vigenti in materia;

2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di tassa, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 30,00 con riferimento ad ogni annualità, o diverso periodo di tassazione, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento della tassa.

Art.26 - CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni;

2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico Regolamento comunale di cui alla deliberazione consiliare n. 14 del 22.3.2018, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso eventualmente previsti dalle norme.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art.27 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2020 fatte salve le successive modifiche ed integrazioni che avranno effetto retroattivo con decorrenza al 1° gennaio dell'anno di riferimento, a condizione che siano rispettate le modalità ed i termini per l'approvazione del Bilancio di previsione nonché la prevista pubblicazione sul sito del MEF secondo quanto disposto dall'art. 13 comma 15 D. L.201/2011 come sostituito dall'art. 15 bis del D.L. 34/2019 convertito in legge 558/2019;

Art.28 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse, alla data di approvazione del presente atto.

ART. 29 – NORME FINALI

1. Sulla base di quanto stabilito all'art. 1 comma 1091 della Legge 145/2018, la Giunta Comunale può attribuire, sulla base di apposito regolamento, al personale addetto compensi incentivanti, nei limiti previsti dalle disposizioni normative, collegati al raggiungimento di prefissati obiettivi di gettito, con riferimento al recupero dell'evasione.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
4. Le norme del presente Regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto e si intendono abrogate tutte le disposizioni regolamentari non compatibili con i principi e le norme contenute nel presente Regolamento
5. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del vigente Regolamento delle entrate e di altri eventuali Regolamenti in materia



COMUNE DI CANICATTI'
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)
Corso Umberto I n. 59 – C.A.P. 92024

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 23 del 09/09/2020

1) Parere sulla Proposta di atto deliberativo per il Consiglio Comunale avente per oggetto "Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) Approvazione"

L'anno 2020 in data 09/09/2020, alle ore 9:00, si riunisce con modalità telematiche, il Collegio dei Revisori del Comune di Canicatti (AG), nominato con deliberazione di C.C. n. 91 del 28 dicembre 2017 per i componenti Dott. Licciardi-Dott. Cicerone, e per l'altro componente Dott. Occhipinti Francesco con delibera del C.C. n. 13 del 09/03/2020, con sede logistica presso lo Studio del Dott. Licciardi Salvatore, Via P. D'Asaro n. 3 in Palermo, nelle persone di:

Dott. Licciardi Salvatore – Presidente
Dott. Cicerone Biagio – Componente
Dott. Occhipinti Francesco - Componente

per rilasciare il parere di competenza ai sensi dell'art. 239, 1° comma lett. b), n. 4 del D. Lgs. 267/2000 in merito alla Proposta di atto deliberativo per il Consiglio Comunale avente per oggetto "Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) Approvazione" formulata rag. Antonio Pontillo con nota del 31/08/2020, trasmessa al Presidente di questo Collegio il 09/09/2020 a mezzo mail;

Il Collegio dei Revisori dei Conti,

PREMESSO CHE

- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) all' art. 1, commi dal 639 al 731 ha istituito l'Imposta Unica Comunale (JUC) composta di tre distinti prelievi:
 - l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI). destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai Comuni:
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
 - la legge 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di stabilità 2020) all' art. 1, comma 738 ha stabilito che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all' articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 che attribuisce ai Comuni la potestà di disciplinare, con regolamento da approvare entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

CONSIDERATO CHE

- l'art. 57 bis del DL 26 ottobre 2019, n. 124 convertito nella legge 19 dicembre 2019 n. 157 recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili» ha previsto con riferimento alla TARI una espressa deroga a quanto stabilito dallo articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, 446 e in dettaglio ha stabilito che "All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni <<683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020 i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati;

- il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020, n. 11118, all'art. 107, comma 4 ha differito il solo termine per la determinazione tariffe della Tari al 30 giugno 2020, mentre nulla ha stabilito in merito;

CONSIDERATO che con l'approvazione della legge di bilancio 2020, "legge 27/12 /2019 nr. 160 è stata rivista la normativa tributaria relativa alla IUC e nello specifico il comma 738 della suddetta legge recita: "a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1 comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti TARI;

RILEVATO che, nell'ambito del nuovo ordine normativo sembra riacquistare efficacia la norma di sistema che lega l'approvazione anche dei regolamenti Tari al termine di approvazione del bilancio di previsione. Termine già fissato al 31/07/2020 ex articolo 107, comma 2 del DL 18 /2020, mentre ad oggi il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione per gli enti locali è stato posto al 30.9.2020 ai sensi dell'art. 106 del DL 34/2020 (Decreto Rilancio) come convertito in legge n. 77/2020. Pertanto a questa entrata si applica il differimento al **30 settembre 2020**, per la determinazione delle tariffe e per la determinazione del regolamento.

DATO ATTO che la TARI opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del D.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs n. 152/2006, nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del D.L. 11. 201/2011 (L. n. 211/2011) assume natura tributaria salva l'ipotesi in cui i Comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677) e deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.L. gs. n. 504/1992 (comma 666);

CONSIDERATO, altresì, che spetta al Consiglio Comunale l'approvazione del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti - TARI;

VISTA la proposta di Regolamento TARI 2020 predisposta dall'Ufficio Tributi Comunale, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1);

RITENUTO di provvedere in merito;

RICHIAMATO infine l'articolo 13 comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: *“15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 19 97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza, del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute dagli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione anche graduale, delle disposizioni dei primi due periodi, del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai Comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo del decreto legislativo n. 446 del 1997”*

VISTE

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n: 131 del 27.8.2020 con la quale viene proposto al Consiglio di approvare il nuovo regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI);

VISTO il Regolamento Generale delle Entrate;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 /08/2000 n. 267 e s.m.i.;

VISTO il vigente O.R.E.L. ed il relativo regolamento di esecuzione;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTI gli articoli 52 e 53 del D.Lgs. 446/1997 (Riordino della Disciplina dei Tributi Locali);

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTA ED ESAMINATA la Proposta di atto deliberativo per il Consiglio Comunale avente per oggetto **“Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) Approvazione”** formulata

rag. Antonio Pontillo con nota del 31/08/2020, trasmessa al Presidente di questo Collegio il 09/09/2020 a mezzo mail;

VISTI, il parere di regolarità tecnica nonché il parere di regolarità contabile rilasciati il 31/08 c.m. dal Responsabile della P.O. n. 1 – Servizi Finanziari Rag. Antonio Pontillo,

IL COLLEGIO

VISTO il D.lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.lgs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Per detti motivi in premessa richiamati.

ESPRIME

Parere favorevole sulla Proposta di atto deliberativo per Consiglio Comunale avente per oggetto **“Regolamento per l’applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) Approvazione”**.

2) Parere sulla Proposta di atto deliberativo per il Consiglio Comunale avente per oggetto “Concessione agevolazioni tariffarie alle imprese costrette a sospendere l’attività a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID 19”

In prosecuzione di seduta, Il Collegio dei Revisori dei Conti attenziona la Proposta di atto deliberativo per Consiglio Comunale avente per oggetto **“Concessione agevolazioni tariffarie alle imprese costrette a sospendere l’attività a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID 19”** formulata rag. Antonio Pontillo con nota del 27/08/2020, trasmessa al Presidente di questo Collegio il 09/09/2020 a mezzo mail;

VISTO il "Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC)" ed in particolare il Titolo IV dello stesso inerente la Tassa sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 22/03/2017;

VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione della Tassa Occupazione Suolo Pubblico (TOSAP), approvato con Deliberazione consiliare n. 6 del 29.1.2003;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità approvato con Deliberazione consiliare n. 385 del 16.6.1994;

CONSIDERATO che a causa dell’emergenza sanitaria determinata dal virus COVID-19 alcune categorie di utenze non domestiche hanno dovuto sospendere l’attività;

ATTESO CHE il comma 5 dell'articolo 107 del DL 18/2020 stabilisce che per il 2020 le tariffe TARI possono essere approvate dai Comuni nella stessa misura adottata per il 2019 e che il PEF relativo al 2020 potrà essere approvato successivamente, entro il 31 dicembre, con eventuale

conguaglio dei costi da questo risultante ripartibile nel triennio 2021-2023 e che in questo contesto emergenziale si colloca il tema della potestà comunale di applicare agevolazioni anche correlate agli effetti della stessa emergenza da virus COVID-19;

ATTESO CHE sotto il profilo generale il prelievo sui rifiuti deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio rifiuti così come disposto dall'art. 1, comma 654, della legge 11. 147 del 2013;

PRESO ATTO che il comma 660, della legge n. 147 del 2013, introduce però un'eccezione a tale regola. prevedendo la possibilità per il Comune di deliberare "ulteriori riduzioni ed esenzioni" rispetto a quelle già previste dalla normativa (ed elencate nel comma 659) definite "riduzioni atipiche ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza con il servizio rifiuti; ammette, inoltre, la possibilità di dare copertura alle "riduzioni c.d. atipiche" attraverso apposite autorizzazioni di spesa da reperirsi mediante il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune ovvero a carico del bilancio comunale;

PRESO ATTO, altresì, delle notevoli difficoltà economiche scaturite dalla sospensione delle attività a causa dell'emergenza epidemia e della situazione di crisi che non è cambiata con la riapertura delle attività commerciali; le associazioni di categoria che rappresentano il commercio al dettaglio hanno manifestato una forte preoccupazione, a causa della perdita di profitti dovuta alle chiusure forzate e al calo del potere di acquisto delle famiglie, come naturale conseguenza della crisi;

RAVVISATA la volontà dell'Ente di concedere riduzioni tariffarie per quelle categorie di utenze non domestiche che sono state costrette a sospendere l'attività o ad esercitarla in forma ridotta a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19;

RITENUTO che tali riduzioni debbano essere iscritte nel bilancio del Comune come autorizzazioni di spesa la cui copertura deve essere assicurata da risorse diverse dal prelievo sui rifiuti relativo all'anno di riferimento;

VISTA la deliberazione di ARERA n. 158 del 2020 concernente "adozione di misure urgenti a tutela del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19" e la nota di approfondimento IFEL - Fondazione ANCI del 31.5.2020;

VISTA la nota d'indirizzo dell'ANCI prot. n. 41/VS G/sd avente ad oggetto "art. 181 DL 34/2020 - Sostegno alle imprese di pubblico esercizio";

VISTO il decreto legge n. 104 del 14.8.2020;

RITENUTO di poter finanziare le riduzioni in questione, rivolte a specifiche categorie economiche colpite dalle conseguenze dell'emergenza **con le entrate assegnate dalla Regione Sicilia ai sensi della LR n. 9 del 12.5.2020 art. 11 nonché dal fondo di cui all'art. 181 comma 5 del d.l. 34/2020 convertito dalla legge n. 77/2020;**

CONSIDERATO poi che le agevolazioni in questione sono a tutti gli effetti riduzioni tariffarie "episodiche", da ricondurre all'imprevista situazione di emergenza sanitaria e in quanto tali possono anche non essere deliberate con regolamento di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997;

RITENUTO opportuno. anche per questioni di equità fiscale, attribuire l'agevolazione TARI, TOSAP ed imposta sulla pubblicità solo a coloro che sono in regola con i pagamenti per gli anni pregressi fatta salva l'eventuale presentazione di un piano di rientro concordato ed approvato dal competente Settore Tributi da attivarsi solo previo versamento anticipato di una somma pari alla prima rata del piano concordato;

VISTA la nota dell'Assessorato delle Autonomie Locali e Funziona Pubblica della Regione Sicilia prot. 8232 del 27.7.2020; con la quale comunica l'istituzione del "fondo perequativo" per le finalità di cui al citato art. 11, le cui risorse sono destinate alla compensazione delle minori entrate dei Comuni che dispongono esenzione o la riduzione locali dovuti dagli operatori economici, nonché le concessioni di suolo pubblico;

CONVENUTO altresì che contabilmente dovrà essere effettuato specifico regolarizzo contabile prevedendo idoneo impegno di spesa coperto dalle somme che saranno assegnate dalla Regione in forza di quanto disposto dal più volte citato art. 11 della legge di stabilità, ed effettuando mandato di pagamento e reversale cli incasso in conto TARI e TOSAP;

VISTI, il parere di regolarità tecnica nonché il parere di regolarità contabile rilasciati il 27/08 c.m. dal Responsabile della P.O. n. 1 – Servizi Finanziari Rag. Antonio Pontillo,

IL COLLEGIO

VISTO il D.lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.lgs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Per detti motivi in premessa richiamati,

ESPRIME

Parere favorevole sulla Proposta di atto deliberativo per Consiglio Comunale avente per oggetto "Concessione agevolazioni tariffarie alle imprese costrette a sospendere l'attività a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID 19"

La seduta viene tolta alle ore 15:30, previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.
Palermo, 09/09/2020

Il Collegio dei Revisori dei Conti
Dott. Licciardi Salvatore (firma digitale)
Dott. Cicerone Biagio (firma digitale)
Dott. Occhipinti Francesco (firma digitale)

A seguito richiesta parere della Direzione II° – Tributi - quale Ufficio Proponente del Comune di Canicattà – in allegato, munito di firme digitali, si invia Verbale del Collegio n. 23 del 09/09/2020 relativo a "Regolamento per l'applicazione del tributo rifiuti (TARI) Approvazione" e "Concessione agevolazioni tariffarie alle imprese costrette a sospendere l'attività a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19."

Distinti saluti.

Dott. Biagio Cicerone

Componente Collegio Revisori dei Conti



Dott. Biagio Cicerone

Via Senia n. 28

97019 Vittoria RG

Tel. 0932-865081

Cell. 333-1833594

Mail: ginocicerone@gmail.com

Pec: biagio.cicerone@pec.odcecragusa.it

Trupia – G. Rubino – G. Alaimo – F. Cipollina – A. Tedesco – A. Cuva – D. Aprile – I. Giardina - S. Li Calzi – A. Lauricella – F. Messina.

Assenti N. 9

Hanno votato:

A favore N. 14 Consiglieri Comunali: F. Di Benedetto – U. Palermo – D. Licata – F. Falcone – I. Trupia – G. Rubino – G. Alaimo – F. Cipollina – A. Tedesco – A. Cuva – D. Aprile – S. Li Calzi – A. Lauricella – F. Messina.


Astenuto N. 1 Consigliere Comunale I. Giardina

Per quanto sopra,

OSOS .TIO 1 P OSOS .TIO 1 0
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA

Dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento.

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F. Di Benedetto



IL PRESIDENTE
Avv. A. Tedesco



IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Giovanni Panepinto



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale n. 44 del 3 dicembre 1991, pubblicata all'Albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi dal **02 OTT, 2020** al **17 OTT, 2020** come previsto dall'art. 11 a seguito degli adempimenti di cui sopra:

- È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____, DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE
- È STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.

UOC Segreteria

Fto _____

Il Segretario Generale


Fto _____

Esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 12 – comma 1 – L.r. 3.12.1991, n.44

Dalla residenza Municipale _____

Il Segretario Generale

Dr. Giovanni Panepinto



Copia conforme per uso amministrativo.

Canicattì, _____

Il Funzionario